

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 5 marzo 2012, immediatamente eseguibile, è stata istituita l'imposta di soggiorno nel territorio del Comune di San Casciano in Val di Pesa, in applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 6 maggio 2013 l'imposta è **stata estesa anche agli alloggi destinati agli affitti turistici di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), L. 9.12.1998, n. 431.**

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento (ovvero a persona per notte) nelle strutture ricettive e negli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico ubicati nel territorio del Comune di San Casciano in Val di Pesa, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

CHI DEVE PAGARE

L'imposta è dovuta da ogni **soggetto, non residente** nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, per ogni pernottamento nelle strutture ricettive e alloggi ad uso turistico situate nel territorio del Comune stesso.

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

1. i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
2. malati (anche ricoverati in day hospital) o soggetti (non più di uno per ogni degente) che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio regionale;
3. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
4. una guida e un autista di pullman per ogni gruppo di 20 persone;
5. portatori di handicap non autosufficienti compreso un accompagnatore;
6. i dipendenti delle strutture ricettive (alberghiere ed extralberghiere);
7. gli studenti iscritti a scuole secondarie di secondo grado ed Università che soggiornano per ragioni di studio e per periodi di formazione professionale;
8. coloro che soggiornano in maniera non occasionale per motivi di lavoro presso le strutture ricettive purché in possesso di un'apposita attestazione sottoscritta dal proprio datore di lavoro, dalla quale risulti l'esistenza di un'apposita convenzione con le strutture medesime, comprovante le ragioni del pernottamento.

La convenzione posta in essere sotto forma di scrittura privata (quindi sottoscritte sia dal gestore della struttura, sia dal datore di lavoro: si veda l'allegato "Esenzione ex Art. 4, co. 1, lett. h) regol. comunale" - fac simile SCRITTURA PRIVATA) sono soggette all'imposta di bollo sin dall'origine.

In via alternativa, la convenzione può essere redatta sotto forma di corrispondenza: in tal caso, l'imposta di bollo non sia applica, se non in caso d'uso (Si veda l'allegato "Esenzione ex Art. 4, co. 1, lett. h) regol. comunale - fac simile PROPOSTA"

QUANTO SI PAGA

La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive.

Le misure d'imposta, approvate con l'atto C.C. n. 25/2015, sono contenute nel file allegato alla pagina.

Con riguardo all'importo dell'imposta dovuta, il gestore della struttura e il proprietario dell'alloggio locato ad uso turistico, possono:

- a) inserire il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo I.V.A.";
- b) emettere una semplice ricevuta nominativa al cliente (mantenendo la copia come di regola).

Qualora l'importo della quietanza sia superiore ad € 77,47.=, andrà apposta una marca da bollo dell'importo di € 1,81.=.

OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di San Casciano in Val di Pesa sono tenuti:

1) ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. Tra gli allegati alla presente pagina del sito è disponibile un avviso multilingue, tradotto in francese, inglese, spagnolo, tedesco, da utilizzare allo scopo.

2) A dichiarare il numero dei pernottamenti avvenuti.

1. entro il **16 maggio** per i pernottamenti avvenuti nei mesi di **gennaio – febbraio – marzo – aprile**
2. entro il **16 settembre** per i pernottamenti avvenuti nei mesi di **maggio – giugno – luglio – agosto**
3. entro il **16 gennaio** per i pernottamenti avvenuti nei mesi di **settembre – ottobre – novembre – dicembre**

la dichiarazione può essere accettata **solo se trasmessa utilizzando il gestionale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale**; la trasmissione su supporto cartaceo, presentata all'Ufficio Protocollo o a mezzo pec, è ammessa solo in presenza di specifica attestazione di impossibilità o malfunzionamento del proprio applicativo gestionale.

Qualora nel periodo di riferimento non si siano verificate presenze, l'obbligo dichiarativo si considera assolto con una autocertificazione all'ufficio inviata per e-mail, PEC o fax entro il predetto termine.

3) A conservare copia delle ricevute rilasciate per il periodo di 5 anni dalla loro emissione.

4) A versare, in favore del Comune, le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro le stesse scadenze di cui al punto 2):

il gestore della struttura ricettiva deve effettuare il versamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno **entro il 16 maggio** (per il periodo gennaio – febbraio – marzo – aprile), **entro il 16 settembre** (per il periodo maggio – giugno – luglio – agosto) ed **entro il 16 gennaio** (per il periodo settembre – ottobre – novembre – dicembre).

Il versamento potrà avvenire, indicandone la causale:

- a) direttamente presso la Tesoreria Comunale;
- b) mediante accredito sul Conto corrente bancario intestato al Comune di San Casciano in Val di

Pesa presso la Tesoreria Comunale INTESA SAN PAOLO -

IBAN IT 48 P 0306938053 100000046011

c) con carta PAGOBANCOMAT / CARTA DI CREDITO presso l'Ufficio Tributi.

5) **A far compilare la dichiarazione di esenzione**, curando che siano riportati in essa tutti i dati indicati come obbligatori. Le dichiarazioni di esenzione dovranno essere conservate dal gestore per cinque anni al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di San Casciano V.P.

6) **A comunicare le generalità degli ospiti che si siano rifiutati di corrispondere il tributo.**

7) **A compilare e produrre il “modello 21 dell'agente contabile “ entro il 30 gennaio dell'anno successivo alla riscossione.**

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze.

La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione del funzionario comunale responsabile dell'imposta.

Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.